

P.U.**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA****II SEZIONE CIVILE****SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Nola, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice Presidente

Dott.ssa Rosa Paduano Giudice

Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. R.G. procedimento unitario n. _____ promosso da _____
n sede legale in Nola (NA), alla _____
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. _____
;

letta la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 2 maggio 2024;

visto il decreto del 1 giugno 2024 con il quale il Tribunale di Nola nominava Commissario Giudiziale _____

letto il parere del Commissario Giudiziale, _____ del 3 luglio 2024;

richiamato il decreto del 22 luglio 2024 con cui il Tribunale di Nola ha richiesto le integrazioni relativi alle criticità rilevate dal Commissario Giudiziale;

analizzate le integrazioni apportate e depositate in data 8 agosto 2024, su cui il Commissario ha reso parere depositato in data 11 settembre 2024;

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA EX ART. 47 C.C.I.I.**1. ITER PROCEDURALE**

Con ricorso depositato in data 2 maggio 2024, l' [redacted] in scioglimento chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 C.C.I.I.

Il Tribunale di Nola, con decreto del 1 giugno 2024, rilevato il mancato deposito della relazione relativa alla situazione finanziaria e contabile aggiornata, assegnava all'istante giorni 7 per il deposito della suddetta relazione e contestualmente provvedeva alla nomina del Commissario Giudiziale [redacted] assegnando a quest'ultimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla richiesta integrazione, per il deposito del parere.

Nel parere reso dal Commissario Giudiziale e depositato in data 3 luglio 2024, lo stesso evidenziava la necessità di richiedere integrazioni in ordine al trattamento non deteriore di ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria, alla mancata indicazione nella stima relativa al compendio immobiliare di proprietà della società degli interventi di ripristino da eseguirsi, alla convenienza della proposta concordataria in ordine all'alternativa liquidatoria, al carattere votante delle classi nn. 8 e 10, alla necessaria acquisizione del consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta e alla rinuncia al maggior credito vantato da [redacted], nonché alla necessità di documentare la capacità finanziaria dei soci onde eseguire l'aumento di capitale su cui fonda il piano concordatario.

Con decreto del 22 luglio 2024 il Tribunale di Nola, condivise le criticità rappresentate dal Commissario Giudiziale, concedeva il termine previsto dall'art. 47, co.4, C.C.I.I. assegnando 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento alla società [redacted] per il deposito delle integrazioni richieste ed ulteriore termine di giorni 60, decorrente dal deposito delle integrazioni, al Commissario Giudiziale per rendere parere integrativo.

In data 8 agosto 2024 la società istante depositava il piano con le integrazioni richieste nonché con modifiche che, tuttavia, non hanno inciso strutturalmente sulla proposta già presentata ed hanno superato le criticità originariamente rappresentate dal momento che l' [redacted] ha prospettato l'integrale pagamento di tutti i creditori sociali in ragione di un ulteriore conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale per la somma di € 185.000,00.

Il Commissario Giudiziale nel proprio parere integrativo ha, infatti, evidenziato che sono stati forniti i riscontri e le integrazioni richiesti, rendendo la proposta concordataria ammissibile, giacché in ragione delle verifiche sino ad ora effettuate dallo stesso la proposta ed il piano non risultano manifestamente inidonei alla concreta soddisfazione dei creditori e a preservare la continuità aziendale

2. LA PROPOSTA ED IL PIANO

La proposta concordataria trova origine nella necessità di superamento dei conflitti tra soci realizzatesi, in presenza di un contrasto tra soci paritetici che ha di fatto paralizzato l'attività della

società. In particolare, giova specificare che la società istante ha esercitato attività alberghiera (rientrante nel più ampio oggetto sociale) nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare (Tribunale di Nola, RGE _____, dove il bene immobile di titolarità della società veniva aggiudicato al complessivo prezzo di € 931.100,00. Nelle more, tra l'_____ e il creditore precedente _____ s.r.l.) è intervenuto un accordo con cui l'_____ ha ceduto all'odierna ricorrente un credito per la somma di € 460.000,00. A seguito di conclusione dell'accordo la _____ si è aggiudicata l'immobile, ponendo in compensazione il credito € 891.617,09 acquisito dalla _____ precedente.

In mancanza di disponibilità liquide per provvedere al pagamento del saldo prezzo, il socio paritario _____ ha prestato i finanziamenti necessari all'acquisizione del compendio immobiliare.

In conseguenza di tali operazioni, la società non è più stata in grado di adempiere con regolarità al pagamento degli impegni assunti, contestualmente alla sostanziale immobilizzazione della società in ragione del contrasto tra i soci paritetici (sfociato in un ricorso ex art. 2409 c.c. dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli) e alle difficoltà incontrate nel prendere possesso dell'immobile destinato all'attività alberghiera.

Ad ulteriore aggravamento della crisi in cui versava la società sono intervenuti sia il blocco delle attività consequenziale allo stato di emergenza per il COVID, sia la mancata consegna dell'azienda da parte del precedente amministratore.

Il piano articolato dalla società _____, il quale postula la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui al ramo immobiliare, si fonda sui seguenti punti:

- ✓ revoca dello stato di liquidazione dell'istante, con la trasformazione della stessa da società a responsabilità limitata semplificata a società a responsabilità limitata e con la previsione, nello statuto sociale, del diritto di prelazione nell'ipotesi di alienazione delle quote dei soci a terzi;
- ✓ la prosecuzione dell'attività d'impresa, ossia dell'attività immobiliare già ricompresa nell'oggetto sociale;
- ✓ il contestuale abbattimento delle perdite alla data del 31 dicembre 2023 con riduzione a zero del capitale ed aumento inscindibile da offrire ai soci in proporzione alle quote di capitale posseduto fino ad € 900.000,00, con sovrapprezzo complessivo di € 415.000,00, per un introito di nuove risorse pari complessivamente ad € 1.315.000,00, necessario ai fini dell'integrale soddisfacimento dei debiti sociali e concordatari e all'integrale abbattimento delle perdite, compensate con quanto incassato dalla società a titolo di sovrapprezzo;

- ✓ il conferimento in conto futuro aumento capitale per ulteriori € 185.000,00 da sottoscrivere da parte dei soci in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall'operazione di aumento di capitale sociale;
- ✓ la previsione per la quale, ove uno dei soci non sottoscriva la quota di aumento ad esso destinata, la parte rimasta inoptata potrà essere attribuita all'altro socio il quale avrà la facoltà di sottoscrivere integralmente l'aumento inscindibile entro e non oltre i successivi 15 giorni, con versamento del relativo sovrapprezzo.

Inoltre, il piano prevede l'immediata ed integrale soddisfazione dei crediti indicati nella proposta concordataria:

- ✓ il pagamento integrale delle spese di procedura, subito dopo l'omologa e man mano che diventeranno esigibili;
- ✓ il pagamento integrale delle spese prededucibili con le limitazioni qualitative previste ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) C.C.I.I.;
- ✓ il pagamento delle spese per l'assistenza tecnico legale, per l'*advisor* e per l'asseverazione, oltre alle spese di funzionamento della società maturate dalla data di presentazione del ricorso;
- ✓ il pagamento integrale del credito privilegiato, secondo l'ordine di gradazione del privilegio;
- ✓ il pagamento integrale dei creditori chirografari;
- ✓ l'accantonamento delle somme a favore dei creditori contestati, il cui pagamento avverrà una volta che vi sarà l'effettivo accertamento dei crediti;
- ✓ l'accantonamento delle risorse per i fondi rischi appostati in bilancio;
- ✓ il pagamento integrale dei crediti postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c., derivanti dai finanziamenti dei soci a qualsiasi forma effettuato, garantito dall'obbligo collaterale da parte dei soci di sottoscrivere in percentuale alle quote di partecipazione possedute un conferimento in conto futuro aumento capitale sociale a ciò destinato.

All'esito delle modifiche apportate in riscontro alle osservazioni evidenziate con il decreto del 22 luglio 2024, i creditori, esclusi i creditori prededucibili, verranno pagati integralmente ed immediatamente (ossia, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa) e sono stati suddivisi in 10 classi, nessuna delle quali votante:

- ✓ Classe 1: Professionisti. Ricomprende i crediti dei professionisti creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751*bis* n. 2 c.c. per € 139.993,00;
- ✓ Classe 2: Professionisti. Ricomprende il valore del 25% dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito

della relativa proposta e del piano che la correda, la quale supera il 75% del credito così come disposto dall'art. 6, lett. c., C.C.I.I. per € 21.510,00;

- ✓ Classe 3: INPS. Ricomprende i crediti di Istituti di Previdenza e Sicurezza cui spetta il privilegio per € 15.595,00;
- ✓ Classe 4: Agenzia delle Entrate – Riscossione. Comprende i debiti erariali privilegiati ai sensi degli artt. 2752 e 2778 n. 19 c.c. per € 32.899,00;
- ✓ Classe 5: Tribuni IMU – Comune di Nola, relativa ai debiti erariali privilegiati di cui agli artt. 2752 e 2778 n. 20 c.c. per € 137.217,00;
- ✓ Classe 6: Fornitori Chirografari, per un ammontare complessivo di € 93.822,70;
- ✓ Classe 7: Crediti contestati, per un complessivo ammontare di € 55.734,45;
- ✓ Classe 8: Crediti postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. per € 591.506,00;
- ✓ Classe 9: Creditori postergati contestati. Ricomprende i crediti contestati e comunque soggetti a postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c. per € 100.000,00;
- ✓ Classe 10: Classe dei soci. Prevista ai sensi dell'art. 120^{ter} C.C.I.I., rappresenta la quota parte di valore nominale del capitale sociale dei soci per € 900,00.

I tempi di soddisfo sono stati stimati in 60 giorni circa dalla definitività della sentenza di omologa nella procedura di concordato, il cui pagamento è assicurato dalle disponibilità immediate derivanti dall'aumento di capitale sociale. Più nel dettaglio:

- ✓ Pagamento dei creditori privilegiati entro 60 giorni dalla definitività della sentenza di omologa;
- ✓ Pagamento dei creditori chirografari entro 60 giorni dalla definitività della sentenza di omologa;
- ✓ Pagamento dei creditori contestati entro 30 giorni dal definitivo accertamento del credito;
- ✓ Pagamento dei creditori postergati entro il termine massimo del 31 maggio 2027.

Nella prospettazione della società il piano concordatario avrebbe il primario obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale, garantita da apporti di finanza a titolo di aumento di capitale sociale ovvero a titolo di conferimento in conto aumento capitale, operazioni prodromiche sia al pagamento dei creditori sociali sia alla garanzia dei flussi finanziari occorrenti per la continuità aziendale. Più precisamente, quanto proposto per l'aumento di capitale sociale e per il conferimento in futuro conto capitale sociale ammonta ad € 1.315.000,00, necessario e funzionale all'integrale abbattimento delle perdite alla data del 30 dicembre 2023, coperte con quanto sarà incassato dalla società a titolo di sovrapprezzo di quote e al deliberato aumento di capitale sociale.

Al momento del passaggio in giudicato dell'omologa le somme in questione verranno versate secondo la seguente modalità:

- ✓ € 715.000,00 entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del concordato preventivo, di cui € 415.000,00 riguardante il sovrapprezzo quote ed € 300.000,00 il capitale sottoscritto;
- ✓ € 600.000,00, parte restante del capitale sottoscritto, sarà versata onde far fronte alle esienze di continuità aziendale e vincolato al rimborso dei creditori postergati entro il termine massimo del 31 maggio 2027;
- ✓ Il versamento degli ulteriori € 185.000,00 derivanti dalla delibera di conferimento in conto futuro aumento sarà versata onde far fronte alle esigenze di procedere al versamento in favore dei creditori postergati nell'ipotesi che tutti i fondi rischi e le cause dovessero manifestarsi con esito negativo per la società.

L'attivo concordatario (determinato al 31 dicembre 2023), dunque, è rappresentato dall'aumento di capitale pari ad € 1.315.000,00, cui aggiungere il conferimento in futuro aumento di capitale per ulteriori € 185.000,00, per un complessivo ammontare di € 1.500.000,00. Viceversa, il passivo concordatario, come risultante dall'elenco dei creditori, dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso delle società, nelle certificazioni dei debiti fiscali, è stato quantificato in € 1.166.768,00, di cui € 338.542,00 privilegiati ed € 828.226,00.

Con riguardo agli oneri prededucibili funzionali alla procedura, il piano quantifica gli stessi in complessivi € 128.000,00, di cui € 40.126,00 a titolo di compenso del Commissario Giudiziale, € 73.290,00 relativi ai compensi che assistono la società per la presentazione della domanda in base a quanto previsto dall'art. 6, lett. c), C.C.I.I. ed un fondo riserva imprevisti pari ad € 15.000,00.

3. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORDATARIA

In via preliminare, occorre individuare l'oggetto ed il tipo di controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare in questa sede, specificamente richiamato dall'art. 47 C.C.I.I.

Ed infatti, l'art. 47, comma I, C.C.I.I. individua il tipo di controllo demandato al Tribunale, distinguendo tra l'ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a), dove occorre verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, *“intesa quale non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”*, e l'ipotesi di concordato in continuità aziendale (lett. b), dove l'oggetto della verifica del Tribunale è da individuare nella *“ritualità”* della proposta concordataria presentata, con la precisazione che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*.

La norma in questione sembra prevedere un controllo diversificato in base alla natura del concordato, prevedendo che nell'ipotesi di concordato liquidatorio il Tribunale vada a verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, da intendersi quale non manifesta inattitudine dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissatisi. Viceversa, nel caso di concordato con continuità aziendale, la verifica sembrerebbe essere maggiormente circoscritta alla sola "ritualità" della proposta, ferma restando l'inammissibilità del concordato in presenza di una manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Giova osservare che il Codice della Crisi sembra postulare un controllo simmetrico del Tribunale in relazione alle varie forme concordatarie previste, ossia per il concordato semplificato ai sensi dell'art. 25^{sexies}, co. 3, C.C.I.I., per il concordato preventivo in continuità (art. 47, co. 1, lett. b) nonché per il concordato all'interno della liquidazione giudiziale di cui all'art. 241, co. 2, C.C.I.I., richiedendo che venga valutata la "ritualità" della proposta.

Parte della più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, 23 febbraio 2024), ha affermato, con riferimento alla nozione di "ritualità della proposta" che *"si ritiene che il legislatore abbia voluto intendere la verifica riguardante la regolarità formale e la completezza della documentazione depositata a corredo dell'istanza ed in particolare la presenza delle attestazioni del professionista indipendente previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, nel senso di corrispondenza della proposta allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti"*.

Tuttavia, occorre porre in evidenza che la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Monza, 17 aprile 2023; Tribunale di Siena 30 giugno 2023) ha precisato che dal controllo in ordine alla ritualità della proposta non può essere espunto un controllo relativo alla legittimità sostanziale della proposta, nonché all'incompatibilità del piano relativamente alle norme inderogabili, dando in tal senso continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel vigore della legge fallimentare, in base al quale il sindacato del Tribunale deve avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, ossia nella "non incompatibilità del piano con norme inderogabili" (cfr. Cass., Sez. U., n. 1521 del 23 gennaio 2013, per cui *"in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta del concordato; non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente*

modesto e parziale, dei creditori, da un altro”; nello stesso senso, *ex plurimis*, Cass., Sez. I, ord. 13224 del 17 maggio 2021; Cass., Sez. I, sent. n. 11522 del 15 giugno 2020).

Il Collegio, infatti, ritiene preferibile aderire ad una interpretazione della nozione della ritualità della proposta in senso estensivo, con attenzione tanto alla regolarità della documentazione depositata e dell'iter procedurale seguito, ma anche alla verifica della legittimità sostanziale della proposta, che non può che involgere un controllo in ordine al rispetto di norme inderogabili, al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, alla corretta formazione delle classi, alla parità di trattamento tra i creditori della medesima classe.

A sostegno di tale interpretazione della “ritualità” della proposta sussistono plurimi addentellati normativi.

In primo luogo, l'art. 7, co. 2, C.C.I.I. prevede, infatti, che *“nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato con continuità aziendale, le ragioni dell'assenza di pregiudizio ai creditori”*.

Ed infatti, l'obbligo di esaminare con priorità le domande di regolazione della crisi diverse dalla liquidazione giudiziale è subordinato ad un preventivo vaglio di *“non manifesta inadeguatezza al raggiungimento degli obiettivi prefissati”*: la non manifesta inadeguatezza riecheggia, infatti, la nozione di fattibilità giuridica, come graniticamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2023, n. 11208).

Ancora, la necessità di indicare nel piano concordatario gli aspetti previsti dall'art. 87 C.C.I.I. si giustifica nella logica di un vaglio approfondito in ordine all'ammissibilità ai fini dell'apertura.

Infine, depongono a favore della necessità già in fase di apertura di un vaglio sommario di ammissibilità e fattibilità anche considerazioni di ordine sistematico in ordine alla inefficienza, in termini di economia processuale, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto, allorquando ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili, etc.

In definitiva, le verifiche demandate al Tribunale nell'ambito del vaglio di ritualità devono riguardare non soltanto la legittimazione alla domanda o la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta, così come la

valutazione in ordine alla percorribilità della proposta e alla sua coerenza con il fine ultimo del risanamento dell'impresa, che non deve apparire tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Tale controllo sarà, poi, seguito dalle ulteriori verifiche da compiere nel corso della procedura e in sede di omologazione ai sensi dell'art. 112 C.C.I.I., anche alla luce degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale (cfr. in tal senso, di recente, Tribunale Bari, 23 Gennaio 2023: *“Il concetto di ritualità della proposta di cui all'art. 47, comma 1 lett. b) CCI in tema di concordato con continuità aziendale, richiama indubbiamente la verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura svolta; tuttavia, il controllo del tribunale non si arresta ad una verifica meramente esteriore e formale della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelezioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante. E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria”*).

Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue:

- ✓ sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Nola, avente la società sede legale in Nola (cfr. visura camerale);
- ✓ la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I. è versata in atti, così come la delibera di cui agli artt. 40, co. 2 e 120bis C.C.I.I.;
- ✓ la società è riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 121 C.C.I.I., essendo in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lettera d) C.C.I.I. come emerge dai bilanci e dalla situazione patrimoniale in atti;
- ✓ la società versa in una condizione di crisi, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a) C.C.I.I. (*“lo stato di crisi che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*);

La proposta ed il piano con le integrazioni richieste sono oggetto di attestazione da parte del Professionista Indipendente, Dott. Vincenzo Napolitano, il quale in possesso dei requisiti richiesti ex art. 2, comma 1, lettera o) C.C.I.I. La predetta attestazione ha ad oggetto 1) la verifica e la veridicità dei dati posti alla base del piano e della proposta concordataria; 2) la verifica della fattibilità del piano, 3) l'idoneità del piano al superamento della condizione di crisi in cui versa l'impresa, garantire la sostenibilità economica della stessa e deve riconoscere a ciascun creditore un

trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale, come specificamente richiesto dall'art. 87, co. 3, C.C.I.I.

Inoltre, la proposta è stata accompagnata dalla stima dell'immobile di proprietà della società, redatta dall'Ing. Luigi De Cristofaro.

Deve, del pari, ritenersi esaustiva l'attestazione con riferimento alle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare nell'alternativa liquidatoria, così come imposto dall'art. 87 comma 1, lettera h C.C.I.I., il quale stabilisce che il piano concordatario debba contenere *“le azioni risarcitorie e le recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo”*, con la precisazione che risulta già proposta azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore (allo stato pendente presso il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, R.G. _____), avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dal soci _____ alla società (con prospettiva di realizzo pari ad € 30.000,00).

Come precedentemente specificato, il piano risulta in continuità aziendale diretta, la quale sarà garantita attraverso la previa trasformazione della società in società a responsabilità limitata, l'azzeramento del capitale sociale ed il contestuale aumento dello stesso, il quale aumento consentirà *“l'abbattimento delle perdite, il pagamento di tutti i creditori e riportare in equilibrio la situazione patrimoniale e finanziaria della società”* onde supportare le uscite finanziarie per i costi e gli oneri legati alla prosecuzione dell'attività aziendale in ordine all'attività immobiliare.

La continuità aziendale, come prospettata nel piano modificato a seguito dei rilievi del Tribunale e del Commissario Giudiziale, appare sostenibile, anche in considerazione dei meccanismi di previsione statutaria volti a superare il dissenso tra soci paritari, dissenso che ha condotto alla paralisi dell'attività societaria e alla sua crisi.

Quanto alla verifica del rispetto del disposto di cui agli artt. 84 e ss C.C.I.I., si evidenzia che:

- ✓ risulta formalmente rispettato quanto previsto dall'art. 84, co. 2, C.C.I.I. per cui *“la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”*, avendo l _____ . presentato una proposta di piano di concordato in continuità diretta;

- ✓ risulta formalmente rispettata la previsione di cui all'art. 84, co. 3, C.C.I.I. per la quale *“nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”*, dal momento che la società istante ha assicurato un'offerta di pagamento entro tempi certi idonea ad integrare l'utilità richiesta dalla norma (in particolare, i creditori privilegiati e chirografari riceveranno un pagamento integrale ed immediato assicurato dall'aumento di capitale proposto, aumento che mancherebbe nell'ipotesi di liquidazione giudiziale);
- ✓ risulta formalmente rispettato il criterio di distribuzione ai sensi dell'art. 84, co. 6, C.C.I.I. del valore di liquidazione (*“nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del seguente comma”*, come modificato dal D. Lgs. 2024), dal momento che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;
- ✓ i criteri con i quali la società ricorrente ha provveduto alla suddivisione dei creditori appaiono formalmente conformi al disposto dell'art. 85 C.C.I.I. in virtù del quale *“il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diversi. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria”*. Ed invero, come osservato dal Commissario Giudiziale nel parere integrativo depositato l'11 settembre 2024, *“nella nuova formulazione della proposta sono state correttamente formate le classi di creditori e sono state recepite le considerazioni espresse dagli Organi della procedura in ordine al diritto di voto (che oramai, nel caso di specie, deve ritenersi insussistente per tutti i creditori in ragione dell'immediato ed integrale pagamento degli stessi)”*;
- ✓ risulta formalmente rispettato il disposto di cui all'art. 86 C.C.I.I., per cui *“fermo quanto previsto nell'art. 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2751bis n. 1, del codice civile può essere*

prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione", in quanto la ricorrente ha previsto il pagamento entro il termine di cui all'art. 85 C.C.I.I. dei creditori assistiti dal privilegio ai sensi dell'art. 2751bis c.c. in quanto i creditori privilegiati e chirografari saranno soddisfatti entro i 60 giorni dalla definitività della sentenza di omologa del concordato;

- ✓ il contenuto della proposta si presenta rituale, rispettando l'elencazione di cui all'art. 81, co. 1, C.C.I.I. ed indicando le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 87, co. 2, C.C.I.I.

Giova, ancora, osservare che peculiarità del piano concordatario in esame è, peraltro, l'integrale soddisfazione di tutti i creditori, con la conseguente mancanza di una classe votante (cfr. parere integrativo del Commissario Giudiziale).

L'art. 109, co. 3, C.C.I.I., richiamando quanto già previsto dal previgente articolo 177 L. Fall., dispone che *"i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato"*.

La legittimazione al voto, strumento di tutela nell'ambito della procedura concordataria delle ragioni creditorie, si distingue in ragione del rango dei rispettivi crediti, giacché i creditori privilegiati sono ammessi al voto soltanto in presenza della soddisfazione non integrale in base al piano concordatario ovvero in caso di rinuncia al diritto di prelazione.

Ne consegue che in base alla lettura dell'art. 109, co. 3, C.C.I.I. deve ritenersi che in presenza del pagamento integrale dei creditori privilegiati vi sia in capo a questi una sostanziale indifferenza, da intendersi quale mancanza di pregiudizio, per le sorti del concordato.

Tuttavia, non può escludersi sin da ora l'ipotesi che i privilegiati rinuncino alla prelazione e decidano, in tal senso, di procedere alla votazione.

Appare opportuno rilevare che, nella vigenza delle precedente legge fallimentare, in presenza di un concordato preventivo con soddisfazione integrale anche dei creditori chirografari si è ritenuto di escludere dal voto anche questi ultimi, in considerazione della circostanza che il pagamento integrale non risultava meramente sperato ma una verosimile certezza (cfr. Tribunale di Benevento, 14 aprile 2021, il quale, in presenza di una proposta concordataria totalmente soddisfattiva anche per i creditori chirografari, ha affermato che *"l'esclusione dal voto dei chirografari, deriva dalla circostanza che il pagamento integrale per tutte le classi di creditori previste (...) non è semplicemente ambito o sperato, ma rappresenta, verosimilmente, una certezza"*).

Ebbene, nel caso in esame, pur essendo prevista la soddisfazione integrale anche dei chirografari entro 60 giorni dall'omologa, deve osservarsi che l'art. 112, co. 1, lettera f) C.C.I.I. prevede quale specifica condizione dell'omologazione del concordato in continuità aziendale *“che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o di superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non sacrificino ingiustamente gli interessi dei creditori”*.

Di conseguenza, si ritiene che la fase della votazione non sia una fase eliminabile ed obliterabile in quanto, da un lato, il controllo in ordine alle operazioni di voto è delineato quale *condicio sine qua non* dell'omologazione, dall'altro lato, non può escludersi in virtù della lettura dell'art. 109 C.C.I.I. che i creditori privilegiati rinuncino alla prelazione vantata con la conseguente partecipazione alle operazioni di voto con trattamento analogo a quello dei chirografari.

Ora, pur risultando allo stato la classe dei creditori chirografari una classe non votante, il Collegio ritiene opportuno, in ragione delle complesse verifiche demandate al Commissario Giudiziale in vista delle operazioni di voto, fissare le operazioni di voto.

Inoltre, deve evidenziarsi che nel corso della presente procedura concordataria è intervenuto il decreto legislativo n. 136 del 27 settembre 2024, il quale ha modificato le norme relative al Codice della Crisi d'Impresa (d.lgs. 14 del 15 gennaio 2019), con la previsione di diritto transitorio di cui all'art. 56, per la quale le norme così come modificate troveranno applicazione anche alle procedure pendenti.

Per quanto disposto e per ciò che rileva in questa sede, la novella normativa è direttamente intervenuta sull'art. 116 C.C.I.I., norma preposta a disciplinare l'ipotesi in cui il piano concordatario preveda operazioni di trasformazione, fusione o scissione.

Ebbene, come precedentemente descritto, il piano concordatario della fonda, in prima battuta, sulla trasformazione della società da “società a responsabilità limitata semplificata” a “società a responsabilità limitata”.

L'art. 116 (come modificato dal d.lgs. 136/3024) C.C.I.I. prevede che *“il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione e la scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge. L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere quarantacinque giorni”*.

Considerato che trova applicazione l'art. 116 C.C.I.I. come modificato, il Tribunale rileva la necessità del deposito del piano di concordato, unitamente al progetto di trasformazione, presso il Registro delle Imprese.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter formulare un giudizio positivo in ordine alla ritualità della proposta, come previsto dall'art. 47, co. 1, lettera b) C.C.I.I., dal momento che la documentazione in atti si manifesta idonea a fornire elementi di giudizio ai creditori per la verifica della fattibilità giuridica della proposta.

Del pari, il piano proposto deve ritenersi “non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposto dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”, con particolare riferimento alle modalità di adempimento della proposta concordataria.

Il piano si presenta analitico e dettagliato nell'indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità aziendale, delle risorse finanziarie necessarie e dalle modalità di copertura, coerente nelle argomentazioni svolte e nelle motivazioni adottate dal professionista in ordine al giudizio di veridicità e fattibilità del piano.

Ne consegue che, sulla base di un giudizio a carattere negativo complementare alla valutazione positiva relativa alla ritualità della proposta, il Tribunale ritiene che non sussistano *prima facie* elementi che denotano la manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati (ossia alla cd causa concreta concordataria, cfr. Cass., S.U., sent. 24970 del 6 novembre 2013).

Deve altresì ritenersi documentata e dimostrata la sostenibilità finanziaria della continuità e la funzionalità della stessa ad impedire l'insolvenza del creditore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nei termini attestati dal professionista indipendente ai sensi dell'art. 87, co. 3, C.C.I.I.

Dunque, nulla osta all'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, impregiudicata ogni ulteriore valutazione di convenienza riservata ai creditori e fatti salvi gli ulteriori accertamenti da parte del Commissario Giudiziale o gli approfondimenti demandati alla fase di omologazione.

4. NOMINA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E FORMALITÀ CONSEGUENTI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA

L'art. 47, co. 2, C.C.I.I., dispone che il Tribunale debba provvedere alla nomina del Commissario Giudiziale e stabilire “*in relazione al numero dei creditori, all'entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe*

a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori” nonché fissare “il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale”.

Quanto alla nomina del Commissario Giudiziale, il Collegio ritiene di riconfermare il decreto del 1 giugno 2024 e, dunque, la nomina dell’ _____ il quale risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 C.C.I.I., in ragione di quanto previsto dall’art. 356 C.C.I.I.

Il Commissario Giudiziale procederà nell’immediato all’adempimento di cui all’art. 103 C.C.I.I. e procederà alle verifiche e alle comunicazioni di cui all’art. 104 C.C.I.I.

Inoltre, il Commissario Giudiziale procederà alle operazioni previste ai sensi dell’art. 105 C.C.I.I., nonché alla redazione delle relazioni ivi previste, nonché agli adempimenti previsti dall’art. 107 C.C.I.I. per il voto dei creditori.

In relazione agli accertamenti rimessi al Commissario Giudiziale, ai fini della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere valutata l’attendibilità delle previsioni del piano, nonché comparativamente la convenienza della proposta in ordine all’alternativa liquidatoria (ossia all’apertura della liquidazione giudiziale), anche con riferimento alle utilità che possono essere apportate ai creditori dalle possibili azioni instaurabili.

Al Commissario Giudiziale va, inoltre, demandato il controllo e la verifica di cui all’art. 107 C.C.I.I., dovendo provvedere a riferire immediatamente al Tribunale, ai fini della revoca del decreto di apertura della procedura, ove accerti che: 1) il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode; 2) il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, co. 2, lettera d) C.C.I.I.; 3) il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura del concordato previste dagli articoli 84 a 88 C.C.I.I.

In ordine alle operazioni di voto, tenuto conto delle peculiarità della presente procedura, volendo in ogni caso garantire al Commissario un termine congruo per la redazione della propria relazione – da depositare in Cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori ai sensi dell’art. 105, co. 1, C.C.I.I., il Tribunale ritiene che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata per il **3 febbraio 2025** con termine finale fino al **10 febbraio 2025**.

Quanto al deposito delle somme di cui all’art. 47, co. 2, lett. d), C.C.I.I., tenuto conto del valore dell’attivo in continuità e del passivo concordatario indicati dalla società proponente alla data della proposizione della domanda e delle presumibili spese di procedura, appare congruo stabilire in €

65.000,00 la somma da depositare ai sensi della suddetta disposizione normativa, determinata nella misura del 50% circa delle spese di procedura.

Il deposito da parte della società proponente della suddetta somma nella Cancelleria del Tribunale dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47, co. 2, lettera d) C.C.I.I.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società
, con sede legale in Nola (NA), alla
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig.

DELEGA alla procedura il Giudice Dott.ssa **FEDERICA PELUSO**.

CONFERMA la nomina quale Commissario Giudiziale dell

STABILISCE per l'espressione di voto da parte dei creditori la data iniziale del **3.2.2025** e la data finale del **10.2.2025**.

PRECISA che, ai sensi dell'art. 107, co. 8, C.C.I.I. il voto deve essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale.

DISPONE che il Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 104, co. 2, C.C.I.I. provveda a comunicare ai creditori al rispettivo indirizzo di p.e.c. e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente: 1) la data iniziale e finale del voto dei creditori; 2) la proposta del debitore; 3) il decreto di apertura; 4) l'indicazione del proprio indirizzo p.e.c. relativo alla presente procedura, che subito dopo la nomina il Commissario Giudiziale dovrà comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'avviso p.e.c. (oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione del proprio indirizzo p.e.c. nel termine previsto, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio p.e.c. per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 10, co. 3, senza ulteriori avvisi.

FISSA il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del debitore della somma di **€ 65.000,00** presso l'istituto di credito indicato dal Commissario,

con esplicito avvertimento che, in mancanza, il Commissario Giudiziale provvederà ai sensi dell'art. 106 C.C.I.I.

AVVISA che nella presente procedura i creditori (ove secondo l'attestazione del professionista indipendente la proposta del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari) possono presentare proposta concorrente a quella del debitore secondo le condizioni e le modalità indicate nell'art. 90 C.C.I.I. entro 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, e che, a tal fine, possono richiedere informazioni utili al Commissario Giudiziale, il quale potrà fornirle, valutata la congruità della richiesta e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza.

AVVISA che le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 20 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione.

DISPONE che il Commissario Giudiziale depositi in Cancelleria la propria relazione ai sensi dell'art. 105 C.C.I.I., entro 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa dalla Cancelleria al Pubblico Ministero. Nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, il Commissario depositerà almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni relazione integrativa ai sensi dell'art. 105, co. 3 e 4, che nel medesimo termine comunicherà ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Copia della relazione integrativa è trasmessa dalla Cancelleria al Pubblico Ministero. Analoga relazione integrativa dovrà essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto, relazione che dovrà essere depositata in Cancelleria e comunicata ai creditori con le medesime modalità e nei medesimi termini, nonché trasmessa al Pubblico Ministero. In ogni caso, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni il Commissario Giudiziale deve illustrare la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella Cancelleria del Giudice Delegato; alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi (ciò per ciascuna delle proposte, quella del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori), mandando al Commissario di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, ovvero i creditori postergati *ex lege* ai sensi degli artt. 2647 e 2496-*quinquies* c.c.

AVVISA che almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario Giudiziale. Il Commissario darà comunicazione ai creditori,

al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni ricevute informandone il Giudice Delegato e almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni depositerà in cancelleria la propria relazione definitiva e la comunicherà ai creditori, al debitore e agli altri interessati, allegando nuovamente l'elenco, eventualmente rivisto ed emendato, dei creditori legittimati al voto, con l'ammontare dei crediti per cui sono ammessi e informandone il giudice delegato al fine di consentire al giudice di adottare, in caso di contestazione, un formale provvedimento di ammissione al voto da comunicarsi a cura della Cancelleria al debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori entro 2 giorni prima della data iniziale delle votazioni.

PRECISA che i termini non sono soggetti alla sospensione feriale.

DISPONE che il Commissario il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto depositi in Cancelleria ai sensi dell'art. 110 C.C.I.I. apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti, ed alleghi alla relazione, su supporto informativo, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

DISPONE che il Commissario qualora rilevi, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, co. 1, C.C.I.I. per modificare il voto.

DISPONE che la società ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa fare l'annotazione di cui all'art. 103 C.C.I.I.

DISPONE che il piano di concordato sia depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la società debitrice, unitamente al progetto di trasformazione e agli altri documenti previsti dalla legge.

AVVISA i creditori che l'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno 45 giorni.

AVVISA i soci che, quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla sua attuazione.

DISPONE che, ai sensi dell'art 47, co. 2, lettera d-bis), C.C.I.I. la proponente depositi in Cancelleria ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto una situazione patrimoniale, economica

e finanziaria aggiornata dell'impresa, che dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo su richiesta del cancelliere, trasmettendone una copia al commissario giudiziale.

MANDA alla Cancelleria affinché il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 C.C.I.I. mediante trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione e comunicato alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2024

Il Giudice Est.

Dott.ssa Federica Peluso

Il Presidente

Dott. Gennaro Beatrice